

FIDUCIARIA CAVOUR

Società di amministrazione fiduciaria

STATUTO DELLA FIDUCIARIA CAVOUR SRL

Denominazione

Articolo 1

È costituita una società a responsabilità limitata con denominazione “FIDUCIARIA CAVOUR S.R.L.”

Sede

Articolo 2

La società ha sede in Roma, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, e con decisione dell’organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Oggetto

Articolo 3

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione contemplata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966.

Può quindi tra l’altro:

- assumere l’amministrazione di patrimoni e di beni a chiunque appartenenti, di donazioni, di beni degli assenti, di fondazioni;
- rendersi intestataria fiduciaria di beni, mobili e immobili, di titoli di qualunque specie, di quote di società a responsabilità limitata, di crediti e di valori mobiliari in genere;
- amministrare e custodire, per conto dei propri fiducianti, titoli, valori ed altri beni mobili nonché amministrare beni immobili;
- custodire pegni in qualità di terzo depositario;
- assumere la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni;
- assumere la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;
- assumere mandati e incarichi fiduciari;
- effettuare, nell’ambito delle amministrazioni fiduciarie, qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare per conto dei terzi fiducianti e pertanto, curare per conto dei medesimi l’acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario all’esecuzione degli incarichi fiduciari assunti, ivi compresa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere;

- partecipare ad operazioni di collocamento di titoli mobiliari e immobiliari;
- assumere incarichi di organizzazione e revisione contabile di società, aziende ed enti ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del Dlgs 27 gennaio 1992 n. 88;
- amministrare beni in qualità di trustee, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- assumere l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti.

Essa può, inoltre, compiere con i fondi della società qualsiasi operazione di carattere mobiliare e immobiliare ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle attività di consulenza dalla legge riservate ai liberi professionisti e di quelle operazioni che per legge le sono interdette.

In ogni caso, i contratti e i negozi posti in essere dalla società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, per tutti gli effetti di legge, nell'esclusivo interesse dei propri fiduciari, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

Durata

Articolo 4

La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

Capitale Sociale

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere quote in proporzione alla percentuale di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Salvo che la decisione dei soci non stabilisca un maggior termine, il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione è esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote che deve essere inviata, dalla società a ciascun socio, con lettera raccomandata A.R.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. Se l'aumento del capitale sociale non viene sottoscritto per intero dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale. In tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Articolo 6

I soci potranno finanziare la società a titolo oneroso e/o gratuito mediante apposti versamenti, senza altre limitazioni se non quelle previste da disposizioni regolamentari o di legge.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 7

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi a titolo oneroso.

In tal caso spetta agli altri soci, proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale sociale, un diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende cedere tutta o parte della propria quota, deve preventivamente informare, con lettera raccomandata A.R., gli altri soci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico della società, indicando specificatamente il nominativo del previsto cessionario, la quota oggetto della cessione, il prezzo offerto, i termini di pagamento e ogni altra condizione significativa.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta lettera raccomandata A.R., mediante comunicazione inviata per lettera raccomandata A.R. al socio offerente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della società.

In caso di rinuncia al diritto di prelazione da parte di un socio, come pure in caso di silenzio, il relativo diritto si accresce proporzionalmente agli altri soci che intendono esercitarlo.

Questi ultimi dovranno essere informati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con lettera raccomandata A.R. entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di cui sopra e potranno esercitare il loro diritto entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento dandone comunicazione, sempre con raccomandata A.R., al socio offerente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della società.

La prelazione esercitata dai soci sarà valida ed efficace solo se riguardi complessivamente, anche a seguito di accrescimento, la totalità delle quote offerte.

Qualora nessuno dei soci eserciti la prelazione, come pure qualora la prelazione esercitata dai soci non riguardi complessivamente, anche a seguito dell'accrescimento, la totalità delle quote offerte, queste potranno essere liberamente cedute al previsto cessionario, alle medesime condizioni indicate nella comunicazione, pena l'inefficacia del trasferimento stesso.

Quanto disposto per la cessione delle quote è applicabile anche per la cessione dei diritti di sottoscrizione e di prelazione previsti dai paragrafi 3 e 5 del precedente articolo 5.

La vendita a terzi delle quote o dei diritti di sottoscrizione e di prelazione intervenuta in applicazione del presente articolo sarà comunque efficace solo dopo la relativa iscrizione a libro soci che la società deve effettuare, verificato il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto della disposizione dell'articolo 3, secondo comma, della legge 23 novembre 1939 n. 1966.

Morte del socio

Articolo 8

In caso di morte di un socio, nella quota già di titolarità del defunto subentrano i suoi eredi o legatari, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, questi dovranno nominare un rappresentante comune.

I soci superstiti possono, con decisione unanime che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai paragrafi 3 e 5 dell'articolo 5 del presente statuto si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio recedente.

L'accrescimento a favore degli altri soci delle quote di partecipazione e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai paragrafi 3 e 5 dell'articolo 5 del presente statuto troverà applicazione anche nel caso in cui l'organo amministrativo non rilasci il suo consenso all'ingresso in società degli eredi o legatari del socio defunto. In tale caso, gli altri soci dovranno liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato secondo quanto previsto al paragrafo precedente.

Recesso del socio

Articolo 9

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. spedita entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio. Nella lettera raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, la delibera o il fatto che legittimano il recesso, il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

Per il rimborso della quota e per la determinazione del suo valore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473, ultimo comma, del Codice Civile.

I soci o i loro eredi hanno altresì il diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma 2, del Codice Civile. In tale caso, il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Decisioni dei soci - Competenze

Articolo 10

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, oltre alle decisioni previste dall'articolo 2479, comma 2, del Codice Civile, sono riservate alla competenza dei soci anche:

- le decisioni in merito alla copertura delle perdite;
- la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Decisioni dei soci - Assemblee

Articolo 11

Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

Articolo 12

L'assemblea generale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresi la posta elettronica e il telefax, fatto pervenire a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati, al domicilio risultante dai libri sociali.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o da un socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono

presenti o informati e purché nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, per la valida costituzione dell'assemblea è sufficiente che gli assenti rilascino apposita dichiarazione scritta, da esibire in assemblea e conservare agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 13

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ed è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Delegato o, in loro assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, ciascuno dei quali potrà essere indifferentemente audio o video collegato, e ciò alle seguenti condizioni (delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali):

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla stesura e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Articolo 14

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Nei casi in cui per legge o per disposizione del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma terzo, del Codice Civile.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori e ai sindaci, se nominati.

Articolo 15

Le assemblee, sia quelle aventi all'ordine del giorno le modificazioni dello statuto, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione sia quelle aventi all'ordine del giorno tutte le altre materie riservate dalla legge e dal presente statuto alla competenza dei soci, deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che per particolari decisioni richiedono maggioranze più elevate.

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 16

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione (che agisce in via collegiale), composto da tre membri, soci o non soci. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

I compensi spettanti agli amministratori sono determinati con decisione dei soci e, per gli amministratori investiti di particolari cariche, con decisione del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Agli amministratori può essere altresì attribuito il diritto alla percezione di un'indennità per la cessazione dalla carica, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito con i nuovi componenti.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi causa, un amministratore, gli altri provvedono alla sua sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci.

L'amministratore così nominato rimane in carica sino alla prima decisione dei soci che provvederà alla sua sostituzione definitiva. L'amministratore così nominato dai soci scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente. In tal caso il Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza, l'amministratore più diligente, dovrà attivare d'urgenza la decisione dei soci per provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel periodo intercorrente tra la decadenza del Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo organo amministrativo, gli amministratori decaduti potranno compiere soltanto le operazioni di ordinaria gestione necessarie al normale funzionamento della società.

Articolo 17

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di nominare procuratori, stabilirne la retribuzione, le eventuali cauzioni e di revocarli.

Articolo 18

Il Consiglio nomina, ove non abbia già provveduto la decisione dei soci all'atto della nomina, il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, può nominare uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti della delega conferita, e la relativa rappresentanza.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta; le adunanze sono presiedute dal Presidente, ed in caso di sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età.

Articolo 19

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a quelle persone Amministratori Delegati alle quali il Consiglio di Amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei loro poteri.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno degli amministratori.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con comunicazione scritta, redatta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, da inviarsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi la posta elettronica e il telefax, a ciascun amministratore e ai membri del Collegio Sindacale, se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Il Consiglio si riterrà comunque validamente costituito se tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e purché nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'adunanza, per la valida costituzione del Consiglio è sufficiente che gli assenti rilascino apposita dichiarazione scritta, da esibire all'adunanza e da conservare agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, ciascuno dei quali potrà essere indifferentemente audio o video collegato. In tale caso, tutti i partecipanti dovranno essere identificati, dovrà loro essere consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, e dovrà essere ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, se nominato, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Organo di controllo

Articolo 23

Quando obbligatorio per legge, i soci nominano, ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio Sindacale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco, e nei casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi la posta elettronica e il telefax.

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, ciascuno dei quali potrà essere indifferentemente audio o video collegato, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tale caso la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Esercizi

Articolo 24

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ripartizione degli utili

Articolo 25

Gli utili netti di ogni esercizio verranno così distribuiti:

- almeno il 5% (cinque per cento) al Fondo di riserva legale, fino a che questo non raggiunga il quinto del capitale sociale;
- la restante parte ai soci, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 26

I dividendi non esatti entro il quinquennio andranno a vantaggio del fondo di riserva legale.

Scioglimento

Articolo 27

In caso di scioglimento della società, i soci nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

Clausola compromissoria

Articolo 28

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, o tra i soci e gli amministratori/liquidatori, o tra la società e gli amministratori/liquidatori o tra gli amministratori/liquidatori medesimi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, saranno devolute alla cognizione di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge precisandosi che l'arbitrato di cui al presente articolo è da intendersi rituale secondo diritto.

Comunicazioni

Articolo 29

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati a cura degli interessati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del Collegio Sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci.

Rinvio alle norme di legge

Articolo 30

La società è sottoposta alla normativa della legge 23 novembre 1939 n. 1966.

Articolo 31

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto varranno le norme di legge.